



AUTODROMO DI FRANCIACORTA **AUTODROMO DI FRANCIACORTA "DANIEL BONARA"**

REGOLAMENTO GENERALE

Definizioni

Al fine del presente Regolamento devono intendersi :

Società proprietaria: la Società "CAVE DI CASTREZZATO S.P.A." con sede in Castrezzato (BS) Località Bargnana snc.

Società di gestione:

- la Società "AUTODROMO DI FRANCIACORTA S.R.L." con sede in Castrezzato (BS) Località Bargnana per quanto riguarda l'attività dell'autodromo e della pista esterna.

- La Società "DRIVE KART CENTER S.R.L." con sede in Castrezzato (BS) Località Bargnana , per quanto riguarda l'attività del kartodromo, del centro congressi, dei bar fast food, del ristorante, della sala musica e del centro shopping.

Direzione: persone incaricate dalla Società di Gestione e loro emissari o porta-voce.

Autodromo: impianto sito in Castrezzato (BS) Località Bargnana denominato "Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara", costituito da una pista esterna , da tre fabbricati principali e da altre opere murarie di finitura e recinzioni . Uno dei due fabbricati principali , denominato kartodromo, ha al suo interno, la pista per i kart elettrici, il centro congressi , i bar fast food, il ristorante, la sala musica ed il centro shopping. L'altro fabbricato, denominato autodromo, adiacente alla pista esterna, e' adibito uffici, box e hospitality. Una terza struttura adibita alla direzione gara.

Pista: carreggiata asfaltata esterna ai fabbricati adibita all'attività sportiva motoristica con relative banchine, aree di fuga, di sosta e di accesso ai box.

Terzi: tutti coloro che, a qualsiasi titolo , accedono all'Autodromo.

Regolamento : il presente testo o quello che sarà in futuro riveduto , modificato o integrato dalla società proprietaria o dalla società di gestione, a sua insindacabile giudizio, anche mediante documenti separati e relativi a singole attività od a singoli eventi e manifestazioni . Il Regolamento, come sopra descritto, si intenderà conosciuto ed accettato da tutti coloro che accederanno all'Autodromo a qualsiasi titolo per il solo fatto della sua affissione in luogo visibile.

Titolo I - Norme generali

1.1. Il presente regolamento disciplina l'ingresso alle Società di Gestione (autodromo e kartodromo) ed in pista, nonché l'uso dei locali e degli impianti e delle attrezzature da parte di terzi.

1.2. I costi relativi all'utilizzo dell'impianto e/o della struttura, gli orari ed ogni altra disposizione emessa dalla Direzione e tempestivamente comunicate, anche mediante la sola affissione nell'Autodromo, fanno parte integrante del presente Regolamento.

1.3 Coloro che trasgrediranno alle norme del presente Regolamento e/o le loro Compagnie di Assicurazioni saranno tenute al risarcimento dei danni di qualunque natura (materiali, morali, biologici, etc.) apportati a terzi, alle loro cose, all'Autodromo, ai suoi impianti , alle sue attrezzature ed alla sua immagine a seguito di tali trasgressioni.

1.4 La violazione di ogni prescrizione riportata nel presente Regolamento comporterà a carico del trasgressore una pena pecuniaria che sarà incamerata dalla Società di Gestione a titolo di acconto sulla liquidazione dell'eventuale maggior danno subito che si riserva comunque di farsi risarcire nella appropriata sede giudiziaria.

Tutti coloro che trasgrediranno comunque le norme del presente Regolamento potranno inoltre essere immediatamente allontanati dall'Autodromo per ordine della Direzione senza che possa competere loro alcun rimborso od indennizzo.

Titolo II - L'ingresso all'Autodromo

2.1. L'ingresso alle Società di Gestione delle persone è ammesso nei seguenti casi:

- a) per il pubblico che assiste alle competizioni sportive, previo pagamento e ritiro del biglietto d'ingresso e con le norme stabilite di volta in volta;
- b) per le persone al seguito dei veicoli ammessi in pista, con le norme e le tariffe relative ai singoli casi;
- c) per i visitatori, nei giorni in cui non si svolgono le prove e le competizioni sportive, con l'orario e le tariffe previste.

2.2. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 14 anni se non accompagnati.

E' vietato introdurre nelle Società di Gestione cani od altri animali.

Chi avrà diritto di accesso e permanenza nelle Società di Gestione dovrà avere abiti appropriati, tenere un comportamento educato e rispettoso e usare in ogni caso la "diligenza del buon padre di famiglia".

2.3. L'ingresso ai veicoli è ammesso nei seguenti casi:

- a) per i veicoli che trasportano il pubblico che si reca ad assistere alle competizioni sportive, previo pagamento e ritiro del biglietto per il veicolo e con le norme stabilite di volta in volta; tali mezzi potranno sostare solo nei luoghi deputati;
- b) per i veicoli ammessi in pista e per quelli che trasportano i veicoli stessi, gli accessori e le persone al seguito, con le norme e le tariffe relative ai singoli casi; anche tali veicoli potranno sostare esclusivamente nei luoghi deputati;
- c) per i veicoli che trasportano i visitatori, con le norme e le tariffe previste in tal caso.

2.4. Sulle strade interne della struttura vigono le norme del Codice della Strada, si deve comunque circolare ad una velocità inferiore a 30 km all'ora, non si può sostare al di fuori degli spazi consentiti e non si possono compiere manovre azzardate o spericolate. E' vietato in ogni caso circolare in più di un utente sul medesimo motociclo.

2.5. Le persone ed i veicoli che sono ammessi alle Società di Gestione sono tenute a rispettare le aiuole, le coltivazioni, gli alberi e gli impianti, a non entrare in recinti a cui non hanno diritto d'accesso, ad osservare le norme di circolazione indicate dagli appositi segnali di prescrizione e divieto nonché ad uniformarsi alle direttive date dal personale dell'Autodromo.

Titolo III - L'uso degli impianti

3.1. La pista e gli altri impianti delle Società di Gestione possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed agli orari stabiliti dalla Direzione, sotto la stretta osservanza del presente Regolamento e previa corresponsione delle tariffe relative, per uno degli scopi seguenti:

- a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no) e prove relative;
- b) prove sportive, tecniche o di altro genere;
- c) circolazione turistica, che può essere effettuata solo in assenza di competizione e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.

3.2. La concessione di cui al paragrafo 3.1. può essere negata dalla Direzione, a suo giudizio, e senza obbligo di giustificazione.

3.3. Per quanto riguarda l'uso della pista vigono le norme di cui ai Titoli IV°, V° e VI°

Titolo IV - Le norme generali per l'uso della pista

4.1. Nella pista dell'Autodromo possono essere ammessi solo veicoli su ruote a pneumatici.

4.2. Sono previste due diverse condizioni di concessione in uso della pista:

- a) in esclusiva, con ammissione di veicoli di qualsiasi tipo e categoria di pertinenza dell'utente (ente o privato) salvo la limitazione del loro numero come al paragrafo 4.5 e l'osservanza del presente Regolamento;
- b) senza esclusiva con ammissione di veicoli di pertinenza di uno o più utenti, con le limitazioni di numero, tipo e categoria a giudizio della Direzione e salvo osservanza del presente Regolamento.

4.3. Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di cemento antistante i box.

4.4. L'ammissione in pista è subordinata alla firma da parte del richiedente di apposita dichiarazione di esonero da responsabilità delle Società Proprietarie e di Gestione e di assunzione di impegno alla rigorosa osservanza del presente Regolamento nonché al pagamento della tariffa dovuta.

È altresì richiesta l'esibizione di un documento di idoneità e di abilitazione alla guida rilasciato da almeno un anno solare. (patente di guida, denuncia di smarrimento, documento che comprovi il rinnovo della patente in corso). I conduttori minorenni di autoveicoli devono essere in possesso della licenza CSAI ed avere un minimo di sedici anni; invece i conduttori minorenni di motoveicoli devono essere in possesso della licenza di Velocità FMI e devono avere quattordici anni. In entrambi i casi i genitori devono sottoscrivere e firmare l'autorizzazione e dichiarazione di esonero di responsabilità. E' necessaria la presenza in Autodromo di entrambi i genitori, nell'eventualità questo non fosse possibile, almeno un genitore dovrà essere presente e dovrà portare i moduli firmati e il documento del genitore che manca.

Ai conduttori e' fatto divieto di affidare il proprio veicolo per l'uso in pista, a persone non autorizzate e che non hanno sottoscritto il modulo di assunzione di responsabilità.

E' fatto divieto assoluto di cedere a terzi, anche per un utilizzo parziale, il proprio titolo di accesso (badge/trasponder, bracciale, bollino, biglietto, ecc).

4.5. Il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione.

4.6 Per i conduttori ed i passeggeri di autoveicoli stradali e' obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza e l'uso del casco; per i conduttori di autoveicoli da competizione è obbligatorio l'uso del casco e dell'abbigliamento ignifugo e per i conduttori di motoveicoli e' obbligatorio l'uso del casco e di capi di abbigliamento ed accessori adeguati (es. tuta, guanti, stivaletti ecc.).

Gli autoveicoli ed i motoveicoli dovranno essere idonei all'uso in pista e ritenuti tali dalla Direzione, a suo insindacabile giudizio.

I motoveicoli dovranno essere provvisti di DBKILLER o silenziatore originale.

4.7. Qualora la Direzione faccia esporre in un punto della pista il segnale di arresto (Bandiera Rossa) i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di rallentare la velocità e fermarsi immediatamente in tale punto. Qualora la Direzione faccia esporre il segnale di pericolo (Bandiera Gialla) i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di rallentare la velocità e di non superarsi. La fine del turno di circolazione potrà essere segnalata con Bandiera a Scacchi.

I conducenti dovranno comunque uniformarsi a qualsiasi altro ordine o disposizione della Direzione in qualunque modo venga loro comunicato.

Titolo V - Le norme particolari per l'uso della pista senza esclusiva

5.1. Sulla pista valgono tutte le norme del Codice della Strada, salvo le ulteriori prescrizioni del presente Regolamento.

5.2. Salvo diversa disposizione della Direzione, i veicoli devono circolare in senso orario. È assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa come, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, l'entrata in pista senza rispettare i diritti di precedenza, l'inversione di marcia, la circolazione in senso contrario, anche per brevi tratti, la circolazione a marcia indietro, ecc... ecc...

5.3. Sono vietate gare di velocità o scommesse.

5.4. E' vietato fermarsi sulla pista senza un giustificato motivo; qualora il guasto e/o l'arresto si verificino nel corso di una competizione, il conducente dovrà abbandonare il veicolo per mettersi in sicurezza e dovrà attendere le indicazioni dei commissari di percorso.

5.5. Eventuali rifornimenti e riparazioni devono essere effettuati fuori dalla pista ovvero nel box concesso dalla Direzione, alle condizioni da quest'ultima determinate.

Titolo VI - Le competizioni sportive

6.1. Le competizioni sportive potranno avere luogo nei giorni feriali e festivi.

6.2. L'ingresso al pubblico verrà disciplinato secondo le norme concordate con gli organizzatori.

6.3. Oltre alla pista potranno essere concessi in uso agli organizzatori gli altri impianti richiesti, secondo accordi da prendersi di volta in volta.

6.4. L'accesso ai servizi dei recinti sarà limitato al personale strettamente indispensabile (concorrenti, conduttori, meccanici, addetti ai servizi tecnici e sportivi) muniti dei necessari contrassegni.

6.5. Gli organizzatori sono tenuti a procurare ed a produrre preventivamente le autorizzazioni richieste dalle Autorità sportive ed amministrative competenti.

6.6. Le modalità delle competizioni saranno preventivamente sottoposte alla Direzione che si riserva di imporre l'adozione, a spese degli organizzatori, di quelle misure che riterrà, a suo insindacabile giudizio necessarie per la sicurezza ed il decoro delle Società di Gestione nonché di provvedere direttamente, a spese degli organizzatori, alla totalità o a parte dei servizi.

6.7. Le competizioni sportive sono soggette, oltre che alle norme dei codici, a quelle dei regolamenti sportivi delle rispettive Federazioni.

Titolo VII - Le prove

- 7.1. Le prove si effettueranno di norma nei giorni di apertura delle Società di Gestione disposti dalla Direzione.
- 7.2. L'ingresso del pubblico, salvo diverso accordo nel solo caso di uso della pista in esclusiva, verrà disciplinato dalla Direzione.
- 7.3. A seconda della natura delle prove, del tipo di veicoli e dei desideri dell'utente, l'uso della pista potrà essere concesso in esclusiva (cap. 4.2.a) o senza esclusiva (cap. 4.2.b).
- 7.4. L'esclusiva della pista è obbligatoria nei casi in cui a giudizio della Direzione la natura della prova od il tipo di veicolo siano incompatibili con le norme del Titolo V° o tali da implicare ingombro della pista o da renderne comunque difficile o pericoloso l'uso da parte di altri veicoli.
- 7.5. Quando le prove avvengono senza esclusiva della pista, l'ammissione dei veicoli, per quanto riguarda il tipo ed il numero, è regolata dalla Direzione secondo le esigenze della prova stessa e della sicurezza.
- 7.6. L'uso di altri impianti comporta la corresponsione delle tariffe supplementari previste.

Titolo VIII – La circolazione turistica

- 8.1. La circolazione turistica potrà aver luogo nei giorni e orari stabiliti dalla Direzione.
- 8.2. L'uso della pista è soggetto alla esibizione di documenti comprovanti l'abilitazione del mezzo alla circolazione stradale.
- 8.3. Su ogni veicolo ammesso può prendere posto soltanto un passeggero maggiorenne e con casco. Sui motoveicoli a due ruote è ammesso solo il conduttore.
- 8.4. Saranno ammesse a circolare sulla pista le auto e le moto private, con le eventuali limitazioni di tipo e di numero determinate dalla Direzione.
- 8.5. È vietato l'accesso in pista a persone al seguito del veicolo oltre a quelle trasportate.
- 8.6. Per la circolazione sulla pista valgono le norme dei Titoli IV e V.
- 8.7. È assolutamente vietato a tutti coloro che fanno uso della pista di gareggiare fra loro.

Titolo IX - Le condizioni economiche

- 9.1. Il corrispettivo per l'ingresso e l'uso degli impianti risulta dall'apposita tabella delle tariffe che fa parte integrante del presente Regolamento. Nel caso di manifestazioni e relative prove, le condizioni economiche saranno stabilite di volta in volta in base al carattere, alla durata ed all'importanza delle manifestazioni stesse nonché in base ai servizi richiesti.
- 9.2. La pista può essere preventivamente impegnata per un periodo di tempo determinato soltanto alla condizione di uso in esclusiva.
- 9.3. L'impegno della pista ed altri impianti dovrà essere richiesto con opportuno preavviso e sarà vincolante per l'Autodromo solo dopo il versamento di un acconto pari al 50% della tariffa di noleggio ed al 50% degli eventuali importi per gli altri servizi. Per quanto, invece, attiene il box-gara l'utente dovrà versare l'intera somma.
- 9.4. L'uso della pista e degli altri impianti per un tempo eccedente quello impegnato comporta, oltre l'autorizzazione della Direzione, il pagamento del corrispettivo corrispondente al tempo supplementare.
- 9.5. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione per avverse condizioni atmosferiche, per altra causa di forza maggiore e per ogni caso dipendente da fatto imputabile all'Autodromo, sarà dovuto dall'utente solo l'importo corrispondente all'effettiva durata dell'utilizzazione ed alle eventuali spese effettivamente sostenute dall'Autodromo; l'utente da parte sua non avrà diritto ad alcun indennizzo. Ugualmente nessun rimborso sarà dovuto allo spettatore a causa della interruzione o della sospensione dell'evento per il quale ha pagato l'ingresso decisa dalla Direzione, a suo insindacabile giudizio.
- 9.6. Il pagamento di ogni corrispettivo sarà effettuato prima dell'ingresso all'Autodromo e prima dell'inizio dell'uso della pista e degli impianti.

Titolo X° - L'uso delle immagini

All'interno dell'autodromo potranno essere installate e funzionare telecamere a circuito chiuso che, per motivi di servizio e di sicurezza, riprendano e registrino persone, cose ed avvenimenti.

La società di gestione si riserva inoltre il diritto di riprendere, fotografare e pubblicare sul proprio sito internet e su altri mezzi di informazione cartacei le immagini e gli avvenimenti che si svolgono all'interno della struttura, comprese le immagini di persone e di mezzi privati che utilizzano circuito, paddock, aree comuni come parcheggi, ristorante, kartodromo e tribune spettatori senz'obbligo di dover corrispondere alcun compenso ed alcun indennizzo.